



N° di prot. 3509

Soraga, 26.10.2016

Oggetto: art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl

Autorizzazione alla gestione del Centro di Raccolta Materiali secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 con il D.M. 8 aprile 2008.

II SINDACO

RICHIAMATO il progetto per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.) in Strada da Molin 20 di questo Comune sulla p.f. 766/3 e parte della p.f. 1621 C. C. Soraga I ed ogni altro atto con il precedente eventualmente connesso presupposto o conseguente dando atto che la struttura stessa risulta completata;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 5404 dd. 30 aprile 1993, con la quale è stato approvato, a sensi dell'art. 85 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 1974 dd. 09.08.2002, con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento al Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti suddetto, nel quale sono ridefiniti i nuovi criteri per la gestione integrata allo smaltimento dei rifiuti con articolare riferimento alle iniziative dirette a perseguire la riduzione dei rifiuti da smaltire ed il loro recupero, in coerenza con gli obbiettivi introdotti dal D. Legisl. 05 febbraio 1997, n. 22 e s.m. ed integrazioni;

VISTA la Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", con la quale si è voluto dare organicità ed impulso alla realizzazione del sistema della raccolta differenziata riconfermando l'obbiettivo della creazione di una rete di impianti di recupero a valenza sovra comunale, atti a garantire maggiore efficienza in relazione alla fase di raccolta delle frazioni di rifiuto potenzialmente riciclabili;

VISTO l'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il quale stabilisce che le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni si applicano compatibilmente con le norme di funzionamento dell'Albo degli smaltitori;

PREMESSO che l'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 (ex art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs 22/97 "Decreto Ronchi") stabilisce che i Comuni concorrano a disciplinare con appositi regolamenti la gestione dei rifiuti urbani e possano dichiarare assimilati per quantità ai rifiuti urbani, ovvero equiparati totalmente nella gestione ai rifiuti domestici, alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici;

VISTO l'art. 74 comma 4 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato col D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. - che prevede che siano gli Enti Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a determinare le modalità e i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti;

VISTO che la L.P. 3 marzo 2010, n. 4 - pubblicata nel Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 4 marzo 2010, numero straordinario n. 9/I/II - ha apportato delle modificazioni all'articolo 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 (disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) dove si precisa che ai Centri di Raccolta comunali o sovra comunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152, entro novanta giorni;

VISTO quanto stabilito, in materia di disciplina dei Centri di Raccolta, dal Decreto attuativo D.M. 8 aprile 2008 (GU n. 99 del 28 aprile 2008) come in parte poi modificato dal D.M. 13 maggio 2009 (GU n. 165 del 18 luglio 2009);



CONSTATATO di dover autorizzare ed adeguare la gestione del nuovo Centro di Raccolta Materiali sito in Strada da Molin 20 di Soraga secondo quanto stabilito per i nuovi limiti di conferimenti di cui alle disposizioni sovra comunali (richiamando la deliberazione della Giunta comunale di Soraga n. 10 del 02.02.2012);

CONSIDERATO che, in seguito alla delibera di delega, dei Consigli Comunali dei Comuni della Val di Fassa e dell'art. 3 della L.P. 14.04.1988 n. 5, il Comun general della Val di Fassa è l'ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ma che per la raccolta differenziata tale servizio è gestito direttamente dai piccoli Comuni,

- vista la *"Convenzione fra il Comun General de Fascia ed i 7 Comuni che ne fanno parte per la gestione unitaria ed unificata del "ciclo dei rifiuti" (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e gestione dei relativi centri di raccolta e di stoccaggio) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) della Val di Fassa per il decennio 2015-2024."* sottoscritta il 20.08.2015;

- vista la *"Convenzione i servizi di raccolta, asporto e successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località "Pènt de la Roa" a Canazei, "Prealon" a Moena e "Stradon de Fascia" a Soraga"* della durata dal 01.10.2013 al 30.09.2023, sottoscritta il 10.12.2013;

VERIFICATO che il Centro è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 ed in particolare a quelli minimi previsti dall'art. 2 comma 3 dello stesso.

Vista la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

Viste la L.P. 14 aprile 1998 n. 5, il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e le rispettive ss.mm.;

DISPONE

Art. 1

Il Comune di Soraga, con sede legale in Soraga, Stradon de Fascia 22 – Cod.fisc. e P.IVA 00334870227 rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore Sig. Devi Brunel è autorizzato, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-4Illeg. e s.m. ed integrazioni, alla gestione sulla p.f. 766/3 e parte della p.f. 1621 dello stesso Comune di un Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.) presso la struttura ivi realizzata secondo quanto indicato nel progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 113 dd. 16.04.2015 e dal D.M. 8 aprile 2008, nonché in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Art. 2

La presente autorizzazione ha durata di anni cinque dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza, in conformità alle disposizioni di Legge.

Resta ferma l'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni concernenti l'Albo delle Imprese che effettuano la gestione rifiuti.

Ogni integrazione o modifica alle modalità di gestione del C.R.M., nonché alla titolarità dell'autorizzazione, deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 3

L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Soraga.

Per l'attivazione del sistema di raccolta rifiuti conferibili al C.R.M., l'attività deve essere in regola con le modalità di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei rifiuti, ed



essere gestita nel rispetto del presente provvedimento per gli aspetti connessi al conferimento dei rifiuti.

Il Titolare del C.R.M. è tenuto a dare la massima divulgazione ai censiti del servizio attivato e degli eventuali incentivi introdotti ai fini del suo utilizzo.

Art. 4

Nell'impianto, possono essere conferiti i seguenti tipi di rifiuti di cui al Paragrafo 4 dell'Allegato al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m." (GU n. 99 del 28 aprile 2008) e come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 (GU n. 165 del 18 luglio 2009):

Codice CER	Descrizione tipologia rifiuto
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10* 15 01 11*	contenitori inquinati in plastica o metallo etichettati T/FC
20 01 01	carta e cartone
16 01 03	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
16 05 04* e 16 05 05	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)
17 01 07 17 09 04	miscugli di scorie e cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente al conduttore della civile abitazione)
20 01 02	Vetro
20 01 08	frazione umida organica
20 03 02	
20 01 10	abbigliamento e prodotti tessili
20 01 11	
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	sostanze alcaline
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
20 01 25	oli e grassi commestibili



20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, (es. oli minerali)
20 01 27* e 20 01 28	vernici ed inchiostri
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli al punto precedente
20 01 31* e 20 01 32	Farmaci
20 01 33*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* provenienti da utenze domestiche
20 01 34	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
20 01 37* e 20 01 38	rifiuto legnosi
20 01 39	rifiuti plastici
20 01 40	rifiuti metallici
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
20 02 01	sfalci e potature
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti biodegradabili
20 03 07	Ingombranti
20 03 99	cartucce toner esaurite

* **in neretto i rifiuti pericolosi e rifiuti esclusi dall'assimilazione.**

Elenco e limiti dei rifiuti **assimilati agli urbani** per i quali è prevista la possibilità di conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Materiali ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, 1-41/Leg. e ss.mm. da parte delle **utenze non domestiche**.

Codice CER	Descrizione tipologia rifiuto	Limite di assimilazione accettato
15 01 01	imballaggi in cartone (cartone ondulato)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
15 01 02	imballaggi in plastica (contenitori, ecc)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
15 01 04	imballaggi in metallo (barattoli/lattine)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
15 01 07	imballaggi in vetro (bottiglie, vasi, ecc)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 01 01	carta (riviste, giornali, cartoncino, ecc.)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 01 02	vetro	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 01 38	rifiuto legnosi	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 01 39	rifiuti plastici	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 01 40	rifiuti metallici (rottami, ferro, ecc.)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 02 01	sfalci e potature (erba, ramaglie)	1.000 LT (1 MC)/GIORNO
20 03 07	ingombranti	1 PEZZO/GIORNO
20 03 99	cartucce toner esaurite	50 LT (0,05 MC)/SETTIMANA

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche analoghi per natura e quantità a quelli domestici		
20 01 23*	R1 frigoriferi non professionali	1 PEZZO/SETTIMANA
20 01 36	R2 Grandi elettrodom. non professionali	1 PEZZO/SETTIMANA
20 01 35*	R3 Tv e Monitor	1 PEZZO/SETTIMANA
20 01 36	R4 Piccoli elettrodomestici	5 PEZZI/SETTIMANA
20 01 21*	R5 tubi fluorescenti (Neon), lampadine,	solo se spazio disponibile al centro (telefonare!)



Elenco dei limiti dei rifiuti **urbani** per i quali è prevista la possibilità di conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Materiali da parte delle **utenze domestiche**.

CODICE CER	DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTO	LIMITE UTENZE DOMESTICHE
15 01 10* e 15 01 11*	contenitori inquinati in plastica o metallo etichettati T/FC	5 pezzi/giorno
16 01 03	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	4 pezzi/settimana
17 01 07 17 09 04	miscugli di scorie e cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente al conduttore della civile abitazione)	1.000 lt (1 mc)/giorno
20 01 13*	Solventi	5 lt./giorno
20 01 23*	R1 frigoriferi non professionali	1 pezzo/settimana
20 01 36	R2 Grandi elettrodom. non professionali	1 pezzo/settimana
20 01 35*	R3 Tv e Monitor	3 pezzi/settimana
20 01 25	oli e grassi commestibili	10 lt./giorno
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, (es. oli minerali)	10 lt./giorno
20 01 27* e 20 01 28	vernici ed inchiostri	5 lt./giorno
20 01 38	rifiuto legnosi	1.000 lt (1 mc)/giorno
20 02 01	sfalci e potature	1.000 lt (1 mc)/giorno
20 03 07	Ingombranti	2.000 lt (2 mc)/giorno

Per le tipologie di rifiuti di produzione domestica non menzionate nella tabella ma raccolte presso il C.R.M. non sussistono limiti per il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche.

Art. 5 Modalità e caratteristiche della gestione e dei conferimenti:

1. il centro di raccolta deve garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
2. Deve essere mantenuto efficiente il sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.
3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
4. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
5. Il centro deve garantire:
 - a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

Art. 6 Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta:



6.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

6.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

6.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

6.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

6.5. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

6.6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996.

6.7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

6.8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

6.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

6.10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6.11. E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.

6.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 7 Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta:

7.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

7.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.



- 7.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
- 7.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
- 7.5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. 8 aprile 2008.
- 7.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
- 7.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Art. 8

Di richiamare e confermare quanto espresso nella deliberazione giunta n. 10 di data 02.02.2012, in particolar modo i limiti di conferimento e le modalità con essa esposte.

Art. 9 Durata del deposito:

- 9.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
- 9.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto al precedente articolo si rimanda al D.M. 8 aprile 2008 e relativi allegati.

Il gestore dovrà inoltre

- a) comunicare, salvo eventuali modifiche normative, ai sensi dell'art. 11 del D. Legisl. n. 22197, entro il 30 aprile di ciascun anno alla C.C.A.A. di Trento, su apposito modulo (modello unico di dichiarazione MUD) i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno solare precedente rammentando che, ai sensi dell'art. 52, 1° comma del D. Legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,26 a Euro 15.493,71. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno della scadenza del termine del 30 aprile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 a Euro 154,94;
- b) non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;
- c) rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia.



Art. 11

L'effetto autorizzativo derivante dal presente provvedimento ha luogo, fatti salvi diritti di terzi, ai soli fini della realizzazione dell'impianto e dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il destinatario a richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti.

Art. 12

Eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinamenti di qualsiasi natura dovranno essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari e all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 13

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, l'affidatario - messo formalmente a conoscenza del presente provvedimento, che s'impegna formalmente a rispettare - deve essere in regola con le disposizioni in materia d'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti e per la gestione di impianti di titolarità di terzi.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati presentando istanza alla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data decorrenza di validità dello stesso.

Art. 15

La verifica delle suddette prescrizioni è demandata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Nuovo Codice di Procedura Penale.

AVVERTENZE

L'inosservanza delle disposizioni scaturenti dal presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative secondo le norme vigenti nonché i provvedimenti di cui all'art. 86 - 5° comma del T.U.L.P.

IL SINDACO
Devi Brunel

